

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI/METROPOLITANE DELLA LILT
(Art. 20, comma 5, dello Statuto Nazionale LILT)
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
NAZIONALE LILT DEL 23 SETTEMBRE 2024

Premessa

Il presente regolamento, assunto sulla base dell'apposito Atto di indirizzo come previsto **dall' Art. 20, comma 5, dello Statuto Nazionale LILT vigente**, formalizzato dalla Sede Centrale LILT, disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative alla elezione del Consiglio Direttivo Provinciale/Metropolitano (di seguito C.D.P./C.D.M.) dell'Associazione provinciale/metropolitana LILT e dell'Organo di revisione o di controllo. Tale disciplinare si applica sia per il rinnovo degli organi sociali giunti alla scadenza naturale del mandato elettivo, sia per il rinnovo anticipato a seguito di revoca degli organi da parte dell'Assemblea o per qualsiasi altro sopraggiunto motivo.

TITOLO I
LIMITI E FUNZIONI DEL REGOLAMENTO E PROCEDURE PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Il Presidente dell'Associazione, o il Coordinatore regionale ovvero suo delegato in caso di assenza del Presidente, pone in essere tutte le procedure statutarie e regolamentari previste per la elezione degli organi sociali dell'Associazione ed è tenuto ad informare il Coordinatore regionale delle Associazioni Provinciali/Metropolitane della LILT e la Sede Centrale LILT.

TITOLO II
COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E COSTITUZIONE DEI
SEGGI ELETTORALI

ARTICOLO 2

Il Presidente dell'Associazione, o in caso di vacatio il Coordinatore Regionale o suo delegato - previa informazione specifica e preliminare inviata al Coordinatore regionale LILT ed alla Sede Centrale, contenente la data, l'orario ed il luogo ove si svolgeranno le operazioni elettorali - apre l'Assemblea indicando un socio uno con

funzioni di Presidente, due con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario. I suddetti soci costituiranno ufficialmente il seggio (ufficio) elettorale. Per evitare assembramenti nella sede provinciale/metropolitana LILT, possono essere istituiti seggi elettorali nei Comuni in cui vi siano residenti almeno cento soci LILT. Possono essere presentate più liste, ogni lista ha diritto di indicare un socio quale rappresentante presso i seggi elettorali istituiti. Una copia del regolamento deve essere a disposizione dei soci elettori durante le operazioni di voto e scrutinio. I parenti, i coniugi ed affini dei candidati, entro il secondo grado, non possono far parte del seggio (ufficio) elettorale. Saranno ammessi al voto i soci iscritti da almeno trenta giorni dalla data delle elezioni.

ARTICOLO 3

Ai componenti del seggio elettorale è affidato il compito:

- di verificare la rispondenza tra l'elenco dei soci, firmato dal Presidente e dal segretario sezionale e l'identità dei soci votanti;
- di contrassegnare le schede per il voto;
- di validare, conteggiare e registrare le schede durante lo spoglio;
- di compilare i verbali attestanti il risultato delle votazioni e di raccogliere gli atti da allegare agli stessi per trasmettere copia del verbale al Coordinatore regionale e alla Sede Centrale LILT entro e non oltre 48 ore dal termine dello scrutinio.

TITOLO III FORMAZIONE DELLE LISTE E SISTEMA DI VOTO

ARTICOLO 4

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista.

Ogni lista sarà presentata personalmente dal primo dei soci sottoscrittori presso l'Associazione, unitamente alla copia del documento di identità dei candidati e dei sottoscrittori, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 del giorno antecedente la data della consultazione elettorale.

Ogni lista dovrà essere sottoscritta da un numero di associati almeno doppio rispetto al numero dei nominativi inseriti nella lista stessa.

La persona incaricata dal Presidente di assolvere a tale compito rilascerà, al socio presentatore, ricevuta dell'avvenuto deposito della lista. Le liste presentate devono essere viste, dall'ufficio di Presidenza e copie delle stesse devono essere riportate su fogli ben leggibili da esporre nella sede del seggio elettorale.

ARTICOLO 5

Le liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo (composto da un minimo di cinque e elevabile auspicabilmente ad un massimo di 11 consiglieri) devono contenere un numero di candidati pari al doppio rispetto ai componenti da eleggere rispettando la componente di genere e garantendo la rappresentanza di genere e di almeno un socio di età inferiore ai 35 anni.

I candidati per essere idonei all'inserimento nelle liste elettorali, dovranno risultare iscritti all'Associazione Provinciale/Metropolitana da almeno trenta giorni prima della data elettorale.

ARTICOLO 6

Il legale rappresentante dell'Associazione comunica, almeno 15 giorni prima alla Sede Centrale LILT e al Coordinatore regionale, la data delle elezioni per il rinnovo degli Organi sociali dell'Associazione.

Le operazioni di voto inizieranno alle ore 09:00 e termineranno alle ore 18:00 del giorno stabilito.

ARTICOLO 7

I parenti, il coniuge e gli affini entro il secondo grado non possono ricoprire contestualmente le cariche sociali dell'Associazione.

Hanno diritto al voto i soci iscritti nell'anno in corso da almeno trenta giorni antecedenti la data delle elezioni, in regola con la quota sociale (10 euro) anno 2024.

I soci potranno farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio, mediante il conferimento di apposita delega, comprovata da apposita fotocopia di un documento di identità valido del delegante.

Ogni socio votante non può rappresentare più di un altro socio.

ARTICOLO 8

Per quanto riguarda l'Organo di controllo di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3.07.2017 n.117 e successive modificazioni la figura è obbligatoria nei casi indicati in detto articolo. Il componente monocratico o i componenti saranno scelti in una lista di almeno quattro nominativi, tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o tra i Docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 9

Ogni socio elettore dispone di un voto di lista.

Ove il socio esprima solo il voto di lista, varrà l'ordine della collocazione dei candidati all'interno della stessa.

Il socio ha la facoltà di attribuire preferenze, nell'ambito della stessa lista, nel numero massimo dei previsti membri del Direttivo da eleggere.

ARTICOLO 10

I consiglieri sono eletti proporzionalmente sulla base dei voti ripartiti dalle liste.

Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine dei rispettivi voti ottenuti e in caso di parità vale l'anzianità di età.

La cifra individuale è data dai voti validi riportati dalla lista di appartenenza e dai voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Qualora non siano state presentate liste di candidati per l'elezione degli Organi elettivi, ogni socio ha facoltà di indicare sulla scheda un numero di nominativi pari al numero stabilito di componenti del Consiglio Direttivo da eleggere. Per l'Organo di controllo non possono essere espressi più di due nominativi, rispettando le componenti di cui al punto 5.

Le schede che dovessero contenere nominativi superiori al numero massimo sopra indicato saranno considerate valide fino al raggiungimento del numero massimo di preferenze consentite.

Saranno proclamati eletti per il CDP/CDM LILT i soci che avranno riportato più voti e per l'Organo di controllo i nominativi che avranno riportato più voti, secondo il numero da eleggere come previsto dal citato art. 3 del Decreto Legislativo 117/2017. In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di età.

ARTICOLO 11

Lo spoglio delle schede dovrà essere effettuato presso la sede delle operazioni di voto, in continuità con la chiusura del seggio elettorale.

TITOLO IV

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

ARTICOLO 12

Al termine delle operazioni di controllo da parte degli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale riassuntivo dei lavori assembleari.

Il verbale dei seggi elettorali dovrà essere allegato al verbale dell'Assemblea ed inviato, in copia, entro 48 ore alla Sede Centrale LILT e al Coordinatore regionale. Le schede votate dovranno essere conservate in plico sigillato presso la Sede LILT dell'Associazione per l'intero mandato elettorale.

ARTICOLO 13

Qualora venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, il mandato di un consigliere o di un revisore eletto, si procederà alla surroga, nominando tra i non eletti il più votato.

Il Coordinatore regionale, durante lo svolgimento delle attività per il rinnovo degli organi elettivi dell'Associazione, assicura la propria responsabilità collaborativa, per ogni eventuale necessità, sia all'Associazione Provinciale/Metropolitana che alla Sede Centrale LILT.